

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2018

356/2018/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE GUARINI ERMINIO
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
134337191**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1025^a riunione del 28 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto legge 10 aprile 2018, n. 30 convertito con modifiche nella legge 31 maggio 2018, n. 64;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e in particolare gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La ditta individuale Guarini Erminio (di seguito: reclamante) ha presentato all’Autorità, in data 25 settembre 2017 (prot. Autorità 31410 del 27 settembre 2017), un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore o e-distribuzione), la mancata erogazione dell’indennizzo automatico e della maggiorazione, previsti dal TICA, per il ritardo nella messa a disposizione di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, relativo alla pratica di connessione 134337191;
2. con nota dell’11 ottobre 2017 (prot. Autorità 33248 del 12 ottobre 2017), il gestore ha fornito riscontro al reclamo;
3. con nota del 17 ottobre 2017 (prot. 33946), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 23 febbraio 2018 (prot. 5703), l’Autorità ha chiesto al reclamante se, alla luce della suddetta nota del gestore dell’11 ottobre 2017, ritenesse che le attività poste in essere da e-distribuzione fossero tali da soddisfare le pretese avanzate nel reclamo;
5. con nota del 28 febbraio 2018 (prot. Autorità 7018 del 28 febbraio 2018), il reclamante ha risposto alla richiesta di informazioni, affermando di non ritenere soddisfatte le pretese azionate con il reclamo;
6. con nota dell’8 marzo 2018 (prot. Autorità 8614 del 9 marzo 2018), il gestore ha replicato alla nota del reclamante;
7. in data 11 maggio 2018 la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 7, comma 1, che prescrive al gestore che eroga il servizio di connessione per impianti di potenza fino a 100 kW di mettere a disposizione

- del richiedente il preventivo per la connessione, entro un termine massimo di 20 giorni lavorativi, a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di connessione;
- b) l'articolo 14, comma 1, che prescrive al gestore di rete l'erogazione, a favore del richiedente la connessione, di un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
 - c) l'articolo 40, comma 5, che prevede una maggiorazione dell'indennizzo automatico, qualora il gestore non eroghi l'indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato il ritardo.

QUADRO FATTUALE:

- 9. In data 27 aprile 2017, il gestore trasmetteva al reclamante un preventivo per la connessione alla rete di un impianto eolico, identificato dal codice di rintracciabilità 134337191, con un ritardo di 53 giorni lavorativi rispetto alle tempistiche previste dall'art. 7, comma 1, del TICA;
- 10. in pari data, il reclamante richiedeva al gestore la liquidazione dell'importo di 1.060,00 euro, a titolo di indennizzo automatico *ex* articolo 14, comma 1, del TICA, per il ritardo di 53 giorni lavorativi nella messa a disposizione del preventivo di connessione;
- 11. in assenza di riscontro del gestore alla citata richiesta, in data 27 luglio 2017, il reclamante inviava al gestore un reclamo, contestando la mancata erogazione del suddetto indennizzo automatico con le maggiorazioni;
- 12. con nota del 25 agosto 2017, il gestore rispondeva al reclamo, comunicando al reclamante di aver provveduto, in data 18 maggio 2017, a versare l'indennizzo automatico richiesto tramite l'invio per posta ordinaria, all'indirizzo della sede legale del reclamante medesimo, di un assegno bancario dell'importo di 1.060,00 euro; nella medesima nota, il gestore informava il reclamante che, poiché l'assegno non risultava incassato, avrebbe provveduto ad inviargli, presso la sede legale, un nuovo assegno bancario a mezzo posta raccomandata (spedizione inviata in data 5 settembre 2017 che risulta presa in carico, dal servizio postale, in data 11 settembre 2017);
- 13. in data 25 settembre 2017, il reclamante, non avendo ricevuto il suddetto assegno bancario, trasmetteva all'Autorità un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

- 14. Il reclamante, nella nota del 28 febbraio 2018 di risposta alla richiesta di informazione dell'Autorità, conferma *“di aver ricevuto il bonifico € 1.060 (euro millesessanta/00) in data 12/10/2017”*, importo inizialmente da lui richiesto a titolo di indennizzo automatico, però afferma che *“la somma succitata non*

soddisfa affatto le richieste avanzate nel reclamo de quo in quanto la ridetta somma non comprende le dovute maggiorazioni che e-distribuzione S.p.A. avrebbe dovuto corrispondere ai sensi dell'art. 40.5 del TICA”;

15. *il reclamante, infatti, sostiene che “il gestore – attraverso la propria nota n. E-DIS-11/10/201-0606446 (prot. Autorità 33248 del 12/10/2017) – ha comprovato per tabulas di aver spedito l’assegno in data 11/09/2017 e, quindi, oltre 90 (novanta) giorni rispetto alla ‘richiesta di indennizzo’ avanzata dalla reclamante il 27/04/2017”;*
16. *pertanto, il reclamante chiede che sia prescritto al gestore di “corrispondere alla reclamante la somma di € 2.120,00 (euro duemilacentoveventi/00), ossia la differenza tra quanto dovuto ex lege (€ 3180,00 = 53 gg. Lavorativi x € 40,00/die) e quanto effettivamente ad oggi corrisposto (€ 1060,00)”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

17. *Il gestore si oppone alla richiesta del reclamante di vedersi corrispondere la maggiorazione sull’ indennizzo automatico per i 53 giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione;*
18. *al riguardo, il gestore afferma di aver provveduto “a trasmettere, a mezzo Posta Ordinaria, in data 18.05.2017 all’indirizzo della Vs. sede legale l’Assegno Bancario n. 6077231972 dell’importo di € 1.060 euro per i giorni di ritardo nell’emissione del preventivo”, quindi, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato il ritardo, come previsto dall’articolo 40, comma 5, del TICA;*
19. *il gestore dichiara, inoltre, di aver inviato in data 5 settembre 2017, in seguito alla richiesta di indennizzo del reclamante del 27 aprile 2017, “un nuovo titolo a mezzo posta Raccomandata presso la vostra sede legale [...] dato che l’assegno in argomento non risulta ancora incassato e stante il fatto che nel reclamo in questione sostenete di non aver ottenuto l’indennizzo”. A riprova dell’avvenuta spedizione, il gestore allega alla nota dell’11 ottobre 2017 un rapporto di spedizione di Poste Italiane da cui risulta l’esito negativo della consegna (presa in carico in data 11 settembre 2017 e restituzione al mittente in data 22 settembre 2017);*
20. *a questo punto, “stante, però, la difficoltà di consegnare il documento contabile presso l’indirizzo corrispondente alla vostra sede legale del reclamante”, il gestore afferma di aver “provveduto in data 5 ad effettuare eccezionalmente l’accredito dell’indennizzo dovuto a mezzo bonifico bancario sull’IBAN indicato nella richiesta di rimborso”.*
21. *Pertanto, sulla base delle suddette considerazioni, il gestore ritiene che non vi siano i presupposti per la corresponsione della maggiorazione richiesta dal reclamante.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

22. Ai fini della risoluzione della presente controversia è necessario verificare se il gestore, nel corrispondere l'indennizzo automatico al reclamante, abbia rispettato le tempistiche previste dall'art. 40, comma 5, del TICA, in virtù del quale, nella fattispecie in esame, l'indennizzo automatico, per il ritardo di 53 giorni nell'emissione del preventivo di connessione, doveva essere corrisposto entro il termine massimo di 30 giorni dall'invio del preventivo di connessione, trasmesso in data 27 aprile 2017;
23. nel corso dell' istruttoria è emerso che il gestore ha effettuato il primo tentativo di invio al reclamante dell'assegno bancario di 1.060 euro, tramite posta ordinaria, in data 18 maggio 2017, quindi, entro la tempistica stabilita dall'art. 40, comma 5, del TICA.
24. La buona fede del gestore è dimostrata dal comportamento da lui tenuto che, ad ogni segnalazione del reclamante, ha effettuato un nuovo tentativo di pagamento dell'indennizzo, dapprima mediante la spedizione con raccomandata, in data 5 settembre 2017, di un nuovo assegno bancario e, successivamente, viste le difficoltà di consegnare il documento con il servizio postale, con l'effettuazione di un bonifico bancario, ricevuto dal reclamante in data 12 ottobre 2017;
25. si deve, inoltre, rilevare la scarsa efficacia e sicurezza della modalità di pagamento dell'indennizzo, scelta dal gestore, tramite la spedizione di un assegno con il servizio postale (metodo comunque consentito dal TICA, che non fornisce al riguardo indicazioni specifiche); tuttavia è emerso che il pagamento dell'indennizzo automatico non è andato a buon fine per causa non imputabile al gestore, ma per le comprovate difficoltà, riscontrate dal vettore postale, nel consegnare tale assegno all'indirizzo della sede legale del reclamante. Senza considerare che era stato proprio il reclamante ad indicare espressamente, nella richiesta di indennizzo del 27 aprile 2017, la spedizione dell'assegno come alternativa al bonifico per la liquidazione dell'importo richiesto.
26. In conclusione, si ritiene che stanti i fatti emersi nel corso dell'istruttoria, non sussistano i presupposti per l'erogazione della maggiorazione *ex* articolo 40, comma 5, del TICA, in quanto il gestore ha, comunque, effettuato tempestivamente il primo tentativo di pagamento dell'indennizzo automatico, entro i termini previsti dalla suddetta norma.
27. Pertanto, sulla base delle motivazioni che precedono, non merita accoglimento il reclamo presentato dal reclamante nei confronti del gestore, con riferimento alla pratica di connessione 134337191

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla ditta individuale Guarini Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.a., con riferimento alla pratica di connessione 134337191;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni